

11 MAG. 2021



Verbale dell'assemblea dell'associazione CReA Onlus del 26 aprile 2021

Assemblea Ordinaria

Palestrina – 26/04/2021 - alle ore 17:30 in modalità virtuale (via skype) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente O.d.G:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Sono presenti i soci Paola Berbeglia, Angela de Luca, Aurora Berbeglia, Federica Farano, Marina Pizzolante, Ilaria Signoriello, Fouzia Sounni, Nicoletta degli Innocenti, Patrizia Figlia, Felicia Chiorescu.

I seguenti soci hanno delegato persone presenti: Silvio Pelli, Enrico De Angelis, Lilly Ippoliti e Roberto Faraglia. Paola Berbeglia svolge le funzioni di presidente, Federica Farano di segretario.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

La Presidente Paola Berbeglia illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**).

La Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi, in particolare, sugli articoli di cui si propone una variazione, fornendo tutte le opportune informazioni in merito,

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale, allegato al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione diventa: CENTRO RICERCHE e ATTIVITÀ, in forma abbreviata CReA ETS.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ".ETS", successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta

CReA Onlus

Via Gran Sasso, 42 - 00036 Palestrina (RM) – info@associazionecrea.org

Cod. fisc. 90054570586

di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega la Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro Unito Nazionale del Terzo Settore.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e in assenza di altri interventi, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

La Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE PRINCIPALI LEVATE DI ROMA Ufficio Territoriale di Palestrina
N. 681
Serie 3
11 MAG. 2021
REGISTRATO CON EURO ESENTE
IL DIRIGENTE



**Statuto dell'Associazione
"CENTRO RICERCHE E ATTIVITA' ETS "**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ETS "**CENTRO RICERCHE e ATTIVITA' ETS**" siglabile "**CReA**" con sede legale nel Comune di Palestrina, via Gran Sasso, 42. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'ETS non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19.

Art. 2

Scopi e finalità

L'ETS è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue finalità dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, a beneficio di collettività estere, per quanto riguarda gli aiuti umanitari, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse, di cui all'art. 3, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ETS si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale
 - la formazione, a beneficio delle persone svantaggiate sopra indicate, che realizza attraverso la promozione e la realizzazione di corsi ed altre iniziative formative per l'acquisizione e lo scambio di competenze che ne favoriscano l'inserimento socio-lavorativo, promuovendo il riconoscimento del valore e delle capacità di tali persone, anche mediante appositi programmi di aggiornamento.
 - la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 nonché la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 - la promozione della cultura e dell'arte a beneficio delle persone svantaggiate sopra indicate, allo scopo di favorire l'accessibilità a tali ambiti, anche mediante attività multiculturali ed interculturali.
 - l'assistenza sociale e socio-sanitaria e la tutela dei diritti civili di persone a rischio di emarginazione sociale, inclusa la mediazione culturale per persone immigrate non abbienti, anche con attività di



accoglienza, incontro, animazione, aggregazione ed integrazione, e con attività di supporto nell'istruzione di minori in condizioni di disagio, e con attività di promozione e diffusione di spazi aggregativi e comunità giovanili per rimuovere e prevenire fenomeni di devianza e di disagio familiare.

- fornire aiuti umanitari in favore di popolazioni svantaggiate residenti nei paesi in via di sviluppo o in aree del mondo particolarmente svantaggiate, secondo i principi e le modalità fissati dalle vigenti normative nazionali e internazionali, prevedendo anche la partecipazione e la collaborazione di volontari e cooperanti. Con ciò si intende favorire uno sviluppo locale, di tali collettività, che possa progressivamente riequilibrare i gravi divari di ricchezza e risorse che separano le parti povere e ricche del mondo, favorendo e promuovendo il rispetto e la conoscenza, anche in Italia, di tali culture.

- finalità di beneficenza, mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore di persone indigenti nonché mediante l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

- attività di progettazione, organizzazione, esecuzione ed erogazione diretta delle attività elencate, nonché mediante studi e ricerche.

- attività di sensibilizzazione, divulgazione ed informazione del pubblico, anche mediante la realizzazione e l'edizione di siti internet, libri, testi, dispense, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi e multimediali nonché promuovendo e partecipando a convegni, seminari e ad iniziative informative.

L'associazione collabora inoltre con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali, inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, anche mediante la promozione e lo scambio di esperienze e di informazioni, nonché attraverso la creazione e la partecipazione a forme di collegamento di tipo federativo o affiliativo, potendo aderire o sostenere, anche a livello internazionale con l'apporto delle professionalità necessarie, altre associazioni o enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

L'ETS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'ETS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ETS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ETS;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ETS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);

f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

3) L'esercizio sociale dell'ETS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) insieme alla relazione di missione (art. 13 CTS) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS tutte le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge) che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3) Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante

4) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte dei soci o di terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.lg. n. 117/2017 ed in genere da quando stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ETS

1) Sono organi dell'ETS - ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori, o di un Revisore unico solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge

Art. 9
Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ETS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. L' associato può rappresentare solo un altro associato oltre se stesso.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 5/10 (la metà) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione (mail con avviso di avvenuta lettura), con almeno otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o dal segretario qualora l'associazione ne sia provvista.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 3 CTS;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' ETS (se previsto);
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' ETS stesso;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ETS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ETS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

16) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5) Il Consiglio può cooptare un membro al suo interno che abbia qualità specifiche con le sole funzioni consuntive e per il tempo che ritiene necessario.

Art. 14 Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ETS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnico-scientifici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ETS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 19
Clausole ad efficacia differita

L'associazione essendo una ONLUS, gli effetti di tale adeguamento decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in cui saranno operative le nuove disposizioni fiscali della riforma. Fino ad allora l'associazione continuerà a qualificarsi come Onlus e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus, previsti dal d.lgs n. 460/1997.

